

Causa C-632/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

10 ottobre 2022

Giudice del rinvio:

Tribunal Supremo (Spagna)

Data della decisione di rinvio:

7 ottobre 2022

Ricorrente:

AB Volvo

Resistente:

Transsaqui S. L.

Oggetto del procedimento principale

Revisione di una sentenza – «Attività decettiva» – Cartello degli autocarri – Azione di risarcimento danni per violazione del diritto della concorrenza – Convenuto domiciliato in un altro Stato membro – Citazione notificata presso il domicilio della società figlia della convenuta situato nello stesso Stato membro dell'attrice – Unità d'impresa

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa – Articolo 267 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 47 e 53 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 101 TFUE

Questioni pregiudiziali

1.- Se, nelle circostanze della controversia relativa al cartello degli autocarri descritte nella presente ordinanza, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possa essere interpretato nel senso che si considera correttamente notificata la citazione a una società madre contro la quale è stata intentata un'azione di risarcimento per i danni causati da una pratica restrittiva della concorrenza quando tale citazione è stata notificata (o è stato effettuato un tentativo di notifica) presso il domicilio della società figlia domiciliata nello Stato in cui è in corso il procedimento giudiziario, e la società madre, domiciliata in un altro Stato membro, non si è costituita nel procedimento ed è rimasta contumace.

2.- In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se tale interpretazione dell'articolo 47 della Carta sia compatibile con l'articolo 53 della Carta, alla luce della giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) spagnolo sulla citazione in giudizio delle società madri domiciliate in un altro Stato membro nelle controversie relative al cartello degli autocarri.

Disposizioni e giurisprudenza del diritto dell'Unione europea fatte valere

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Articolo 47: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».

Articolo 52, paragrafo 3: «Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa».

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Articolo 101.

Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. Articolo 17, paragrafo 1.

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(«notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio.

Articolo 5. Traduzione dell'atto.

«Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa».

Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»). Articolo 9.

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Articolo 45, paragrafo 1, lettera b).

Sentenza della CGUE del 6 ottobre 2021, C-882/19, EU:C:2021:800, punti da 33 a 37, 39, 41, 43, 51 e 52.

Sentenza della CGUE del 2 marzo 2017, C-354/15, EU:C:2017:157, punto 72.

Sentenza della CGUE del 16 settembre 2015, C-519/13, EU:C:2015:603, punti 24, da 30 a 33 e 43.

Sentenza della CGUE dell'8 maggio 2008 (C-14/07, EU:C:2008:264, punti 64, 76 e 78.

Sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-399/11, EU:C:2013:107, punti 55 e seguenti.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze del 19 marzo 1997, Hornsby c. Grecia (CE:ECHR:1997:0319JUD001835791), punti 40 e 41, e del 26 febbraio 2002, Del Sol c. Francia (CE:ECHR:2002:0226JUD004680099), punto 21.

Disposizioni e giurisprudenza di diritto nazionale fatte valere

Costituzione spagnola

Articolo 24

«1. Tutte le persone hanno il diritto di ottenere tutela effettiva dai giudici e dai tribunali nell'esercizio dei loro diritti e interessi legittimi senza che, in nessun caso, possa verificarsi la mancanza di difesa.

2. Similmente tutti hanno diritto al giudice naturale predeterminato dalla legge, alla difesa e ad avvalersi di un difensore, a essere informati dell'accusa formulata nei loro confronti, a un processo pubblico senza indebite dilazioni e con tutte le garanzie, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti ai fini della loro difesa, a non fare ammissioni contro sé medesimi, a non confessare la propria colpevolezza e alla presunzione di innocenza».

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (legge n. 1/2000, del 7 gennaio 2000, recante il codice di procedura civile)

Articolo 155: «Notifiche alle parti non ancora costituite in giudizio o non rappresentate da un avvocato. Domicilio»

«1. Quando le parti non sono rappresentate da un avvocato o si tratta della prima citazione o notifica al convenuto, le notifiche sono effettuate mediante invio al domicilio delle parti in causa.

(...)

3. Ai fini delle notifiche, potrà indicarsi come domicilio quello che risulta all'anagrafe comunale o quello che risulti ufficialmente ad altri fini, nonché quello che compaia nel registro ufficiale o nelle pubblicazioni delle associazioni professionali, nel caso, rispettivamente, di società e altri enti o di persone che esercitino una professione per l'esercizio della quale è obbligatoria l'iscrizione a un albo professionale. A tal fine può essere indicato come domicilio anche il luogo in cui si svolga attività professionale o lavorativa non occasionale.

(...)

Se la domanda è rivolta a una persona giuridica, può essere parimenti indicato il domicilio di chi figuri come amministratore, dirigente o mandatario dell'impresa commerciale, o presidente, membro o dirigente del consiglio direttivo di un'associazione iscritta in un registro ufficiale; articolo 510, paragrafo 1, punto 4, e articolo 394, paragrafo 2».

Articolo 510, paragrafo 1, punto 4:

«Si procede alla revisione di una sentenza definitiva:

4° Se una parte è prevalsa ingiustamente a causa di corruzione, violenza o attività decettiva».

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (legge n. 15/2007, del 3 luglio 2007, sulla tutela della concorrenza). Articoli 71 e 72. Questi articoli

traspongono, in sostanza, gli articoli 2 e 3 della direttiva 2014/104, relativi alla responsabilità per violazioni del diritto della concorrenza e al diritto al risarcimento delle parti lese.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 12 luglio 2018, la società TRANSSAQUI, S.L. (in prosieguo: la «TRANSSAQUI»), ha agito in giudizio dinanzi al juzgado mercantil núm. 1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia, Spagna) contro la società svedese AB VOLVO, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal sovrapprezzo che le era stato addebitato per l'acquisto di due veicoli nel 2008, nell'ambito del cartello degli autocarri accertato in una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.
- 2 Come base giuridica del suo ricorso, la TRANSSAQUI ha invocato gli articoli 72 e 76 della legge spagnola sulla tutela della concorrenza (legge n. 15/2007), la decisione della Commissione del 19 luglio 2016 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39824 - Autocarri), mediante la quale sono state inflitte ammende per violazioni del diritto della concorrenza, tra gli altri, alla società AB VOLVO, e la direttiva 2014/104/UE. L'importo della domanda ammontava a EUR 24 420,69, a titolo di detto sovrapprezzo.
- 3 Sebbene il domicilio della AB VOLVO sia in Svezia, 405 08 Göteborg, la ricorrente ha indicato come domicilio della convenuta ai fini della citazione a costituirsi in giudizio quello della società figlia di quest'ultima in Spagna, la VOLVO GROUP ESPAÑA, S. A. U. (Sociedad Anónima Unipersonal), sito in calle Basauri, 7-9, Madrid (Spagna).
- 4 Dichiarata ricevibile la domanda dinanzi al juzgado mercantil de Valencia (Tribunale di commercio di Valencia), si è proceduto all'invio, mediante lettera raccomandata, di una copia della domanda nonché dei documenti allegati presso il domicilio della VOLVO GROUP ESPAÑA S. A. U. in calle Basauri, 7-9, Madrid. Tuttavia, la spedizione postale è stata respinta con un'annotazione scritta a mano nella quale si indicava il domicilio della AB VOLVO in Svezia, per cui il juzgado mercantil de Valencia (Tribunale di commercio di Valencia) ha concesso alla TRANSSAQUI un'udienza affinché la stessa esponesse quanto ritenesse opportuno in proposito. Quest'ultima ha sostenuto che il comportamento della VOLVO GROUP ESPAÑA, S. A. U., consistente nel rifiutare la citazione a costituirsi in giudizio per rispondere alla domanda intentata contro la AB VOLVO, non era altro che una manovra in malafede per ritardare il procedimento, dato che quest'ultima possedeva il 100% del capitale della prima, con la conseguenza che le due imprese costituivano una medesima impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Il juzgado mercantil de Valencia (Tribunale di commercio di Valencia) ha ordinato, con decisione del 22 maggio 2019, che la citazione alla convenuta, AB VOLVO, fosse notificata presso il domicilio della

sua società figlia VOLVO GROUP ESPAÑA, S. A. U., conformemente al «principio dell'unità di impresa».

- 5 Il 5 settembre 2019 è stato compiuto, tramite i tribunali di Madrid, un tentativo di notifica al suddetto domicilio, ma un avvocato che si è qualificato come «rappresentante legale della VOLVO GROUP ESPAÑA, S. A. U.» l'ha rifiutata, affermando che la notifica doveva essere effettuata al domicilio della AB VOLVO in Svezia. In un secondo tentativo compiuto dai tribunali di Madrid presso lo stesso domicilio della società figlia in Madrid, calle Basauri, 7-9, il 30 ottobre 2019, la notifica è stata effettuata, poiché è stata ricevuta da una persona che si è qualificata come appartenente all'ufficio legale.
- 6 Poiché il juzgado mercantil de Valencia (Tribunale di commercio di Valencia) ha ritenuto correttamente effettuata la notifica dell'atto di citazione e la convenuta, AB VOLVO, non si è costituita in giudizio entro il termine stabilito, quest'ultima è stata dichiarata contumace e il procedimento è proseguito. È stato effettuato un tentativo di notificare la corrispondente decisione alla AB VOLVO presso il domicilio della sua società figlia, VOLVO GROUP ESPAÑA, S. A. U., ma quest'ultima ha nuovamente rifiutato la notifica perché il domicilio non era quello corretto. Il 26 febbraio 2020, il juzgado mercantil de Valencia (Tribunale di commercio di Valencia) ha emesso una sentenza in cui, accogliendo la domanda della TRANSSAQUI, ha condannato la AB VOLVO a pagarle un risarcimento di EUR 24 420,69 più gli interessi legali e le spese.
- 7 Il juzgado mercantil de Valencia (Tribunale di commercio di Valencia) ha notificato la suddetta sentenza alla AB VOLVO con lettera raccomandata presso il domicilio della società figlia a Madrid, calle Basauri, 7-9, la quale è stata ricevuta dalla persona che si trovava ivi presente e che ha firmato l'avviso di ricevimento il 10 marzo 2020. Successivamente, essendo la sentenza passata in giudicato e su richiesta della TRANSSAQUI, si è proceduto alla liquidazione delle spese, che comprendevano in particolare gli onorari dell'avvocato e del procuratore, nonché le spese per la perizia allegata alla domanda. Il tribunale l'ha notificata alla AB VOLVO al suddetto domicilio di Madrid perché presentasse osservazioni, ed è stato firmato l'avviso di ricevimento della comunicazione. Considerando che la convenuta non aveva contestato le spese entro il termine indicato, il giudice le ha approvate per un importo di EUR 8 310,64 e ha notificato la decisione alla AB VOLVO con lettera raccomandata inviata al domicilio sopra menzionato della società figlia in Madrid, della quale è stato firmato il relativo avviso di ricevimento. Su domanda della TRANSSAQUI, si è proceduto all'esecuzione della sentenza con decreto ingiuntivo per aggredire i beni della AB VOLVO, per mezzo di provvedimenti giudiziari notificati al domicilio della società figlia VOLVO GROUP ESPAÑA, S. A. U., in calle Basauri, 7-9, Madrid, il 17 marzo 2021.
- 8 In lettere successive inviate al juzgado mercantil de Valencia (Tribunale di commercio di Valencia) in risposta a ciascun tentativo di comunicazione [di atti giudiziari], la VOLVO GROUP ESPAÑA S. A. U. ha spiegato i motivi per cui

rifiutava di ricevere le citazioni e le notifiche indirizzate alla AB VOLVO, in quanto quest'ultima era domiciliata in Svezia. In particolare, essa ha sostenuto che, in primo luogo, sebbene la VOLVO GROUP ESPAÑA, S. A. U., e la AB VOLVO facciano parte dello stesso gruppo di imprese, esse hanno ciascuna una distinta personalità giuridica, e la prima non ha la qualifica di amministratore della seconda né è autorizzata a ricevere notifiche processuali in nome di quest'ultima; in secondo luogo, secondo le norme processuali spagnole, la notifica al convenuto deve essere effettuata presso la sua sede legale e i giudici spagnoli, nel contesto di controversie relative al cartello degli autocarri, hanno stabilito che la notifica presso il domicilio della società madre convenuta sito in un altro Stato membro, al posto del domicilio della società figlia in Spagna, è corretta nonostante i legami societari; in terzo luogo, nel caso in cui la società convenuta sia domiciliata in un altro Stato membro dell'Unione europea, la notifica deve essere effettuata in conformità al regolamento (CE) n. 1393/2007 e, in quarto luogo, il ricorrente non può eludere le norme che disciplinano le notifiche utilizzando domicili alternativi ed estranei al convenuto, poiché, in caso contrario, ciò costituisce motivo di revisione della sentenza che si pronunci, ai sensi dell'articolo 510, paragrafo 1, punto 4, del codice di procedura civile, o può comportare una sentenza emessa in contumacia del convenuto che potrebbe non essere riconosciuta in un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012.

- 9 Il 15 giugno 2021 la AB VOLVO ha presentato al giudice del rinvio una domanda di riesame della sentenza definitiva, pronunciata in contumacia del convenuto dal juzgado mercantil de Valencia (Tribunale di commercio di Valencia), che la condannava a risarcire la TRANSSAQUI per violazione del diritto della concorrenza. Essa ha sostenuto di aver presentato detta domanda entro il termine di legge di tre mesi dalla data in cui è venuta a conoscenza del motivo di riesame, in quanto ha avuto «conoscenza indiretta» della condanna al momento della notifica delle ordinanze di esecuzione della sentenza al domicilio della sua società figlia in Spagna, avvenuta il 17 marzo 2021.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 10 Nella domanda di revisione, la AB VOLVO fa valere una «attività decettiva» ai sensi dell'articolo 510, paragrafo 1, punto 4, del codice di procedura civile, secondo il quale «si procede alla revisione di una sentenza definitiva (...) se una parte è prevalsa ingiustamente a causa di corruzione, violenza o attività decettiva». Tale comportamento consiste nell'aver comunicato al tribunale un domicilio per le notifiche che non era quello della AB VOLVO in Svezia, bensì quello di una società figlia in Spagna, con il risultato che la resistente è stata condannata in contumacia senza aver potuto difendersi nel procedimento. Inoltre, la AB VOLVO sostiene che, anche se si potesse ritenere che la notifica della citazione alla società madre presso il domicilio della società figlia nello Stato membro in cui si svolge la controversia sia conforme ai requisiti derivanti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in

prosiegua: la «Carta»), occorre ammettere che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro può prevedere un livello di tutela del diritto fondamentale più elevato di quello risultante dalla predetta Carta. Pertanto, secondo la AB VOLVO, nel caso di specie, in relazione alla citazione della società madre a costituirsi in giudizio per rispondere alla domanda giudiziale, occorre attenersi allo standard di tutela del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo stabilito dal Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) spagnolo, che è più rigoroso dello standard minimo stabilito dalla Carta. Secondo l'articolo 53 della Carta, «nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, (...) dalle costituzioni degli Stati membri».

- 11 Da parte sua, la TRANSSAQUI sostiene che la AB VOLVO stia perseguendo una strategia processuale improntata alla mala fede, il cui unico intento è ritardare il procedimento, a fronte del gran numero di ricorsi presentati da piccole e medie imprese in relazione al cartello degli autocarri. Secondo la TRANSSAQUI, la società madre resistente e la sua società figlia in Spagna devono essere considerate come un'unica impresa ai fini del diritto della concorrenza, sebbene abbiano distinte personalità giuridiche. Essa sottolinea inoltre che, a differenza dei precedenti tentativi di comunicazione [di atti giudiziari], effettuati per motivi di economia processuale, la AB VOLVO ha considerato di aver ricevuto la notifica dell'esistenza della sentenza di condanna emessa nel procedimento esecutivo, sebbene detta notifica sia stata effettuata presso il domicilio della VOLVO GROUP ESPAÑA, S. A. U. D'altro canto, la TRANSSAQUI sostiene che, tenuto conto della circostanza che è una piccola impresa di autotrasporto colpita dalla crisi economica, se avesse dovuto sostenere i costi di una traduzione, come richiesto dal regolamento (CE) n. 1393/2007, non sarebbe stata in grado di intentare un'azione di risarcimento per i danni subiti a causa della condotta del cartello degli autocarri.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 12 A seguito della pubblicazione della decisione della Commissione europea del 19 luglio 2016 (caso AT. 39824 – Autocarri), in Spagna sono state promosse migliaia di cause dagli acquirenti di veicoli interessati dal cartello degli autocarri per chiedere il risarcimento dei danni. Solo nel 2021 sono state pronunciate più di 2 000 sentenze di primo grado e più di 500 sentenze in appello. Al 15 luglio 2022 il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) era investito di 753 ricorsi per cassazione proposti in materia. Le richieste di risarcimento sono state quasi sempre presentate da piccole o medie imprese che hanno acquistato un numero molto limitato di autocarri, o anche un solo autocarro, nel periodo in cui ha operato il cartello. Le imprese sanzionate (società madri) dalla Commissione europea, nessuna delle quali ha sede legale in Spagna, hanno incaricato della propria difesa importanti studi legali in Spagna.

- 13 Dato che, nella maggior parte dei casi, il valore della domanda non è molto elevato, i costi legati alla traduzione della domanda e, ove necessario, dei documenti allegati [come prescritto dai regolamenti (CE) n. 1393/2007 e (UE) 2020/1784, quando si tratta di convenuti domiciliati in altri Stati membri], in particolare delle perizie, possono essere proporzionalmente molto elevati. Proprio per evitare tali costi e la dilatazione dei tempi dovuti alla necessaria cooperazione giudiziaria internazionale, i ricorrenti nelle suddette controversie chiedono spesso la notifica presso il domicilio della società figlia in Spagna, anche se la società madre convenuta, sanzionata dalla Commissione europea, ha il proprio domicilio in un altro Stato membro.
- 14 La risposta dei giudici spagnoli nelle controversie promosse finora non è stata uniforme. Alcuni hanno respinto la richiesta di effettuare la notifica presso il domicilio della società figlia in Spagna, ritenendo che la si dovesse effettuare presso il domicilio della società madre convenuta. In altri casi, la domanda del ricorrente è stata accolta e si è tentato di effettuare la notifica presso il domicilio della società figlia in Spagna, ritenendo che la società madre convenuta sarebbe in ogni caso a conoscenza del procedimento giudiziario avviato, tramite i suoi avvocati.
- 15 Per quanto riguarda le società figlie spagnole delle società madri convenute, esse hanno generalmente rifiutato la notifica presso il loro domicilio, sostenendo che, pur costituendo un'unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza, esse sono persone giuridiche distinte dalla società madre e non sono state autorizzate a ricevere le notifiche. Non hanno avuto successo nemmeno i tentativi di notifica eseguiti tramite l'avvocato che rappresenta la società madre convenuta in Spagna in altri procedimenti dello stesso genere.
- 16 Per quanto riguarda la società madre convenuta, se il giudice adito ha ritenuto regolare, o legalmente tentata e rifiutata, la notifica presso il domicilio della società figlia in Spagna, una volta terminata la controversia, la società madre convenuta spesso riconosce di essere a conoscenza della sentenza emessa in contumacia e presenta un qualche tipo di ricorso al fine di annullare l'intero procedimento, ad esempio un ricorso per revisione della sentenza per attività decettiva dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema) o un "recurso de amparo" (ricorso a tutela di diritti costituzionali) dinanzi al Tribunal Constitucional (Corte costituzionale).
- 17 Finora, nei ricorsi a tutela di diritti costituzionali di cui è stato investito, il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) si è pronunciato in favore della società madre. Così, nelle sentenze 179/2021, del 25 ottobre 2021, ES:TC:2021:179, e 91/2022, dell'11 luglio 2022, ES:TC:2022:91, esso ha constatato una violazione del diritto a un ricorso effettivo della Iveco S.p.A., poiché quest'ultima non era stata citata, in qualità di convenuta, presso la propria sede legale in Italia, ma era stata tentata la notifica in Spagna, presso il domicilio della sua società figlia o quello del suo rappresentante dinanzi ai giudici spagnoli.

- 18 La Corte di giustizia ha sottolineato nella sua giurisprudenza, in particolare nella sua sentenza del 6 ottobre 2021, C-882/19, l'importanza dell'effetto utile dell'articolo 101 TFUE (v. punti da 34 a 37), nonché delle nozioni di «impresa» e di «unità di comportamento sul mercato» rilevanti nell'applicazione del diritto della concorrenza ai gruppi di imprese (v. punti 39, 41 e 43). La Corte di giustizia ha concluso che la persona lesa dal comportamento illecito imputabile alla società madre del gruppo può far valere la responsabilità nei confronti della società figlia in determinate circostanze (v. punti 51 e 52), ossia quando le due società costituiscono un'unità economica.
- 19 Inoltre, nella sentenza relativa alla causa C-354/15, la Corte di giustizia ha dichiarato, relativamente all'interpretazione del sistema di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale agli altri Stati membri, alla luce dell'articolo 47 della Carta, che il regolamento n. 1393/2007 mira a garantire, «in ogni caso concreto, un giusto equilibrio tra gli interessi del ricorrente e quelli del convenuto, destinatario dell'atto, tramite la conciliazione degli obiettivi di efficacia e di rapidità della trasmissione degli atti processuali con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa del destinatario di tali atti» (punto 72).
- 20 Analogamente, nella sentenza relativa alla causa C-519/13, la Corte di giustizia ha dichiarato che «[lo] scopo di migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e di garantire una buona amministrazione della giustizia», perseguito dal regolamento n. 1393/2007, non può essere raggiunto «indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa dei loro destinatari, che derivano dal diritto al giusto processo sancito all'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», e i giudici nazionali devono quindi, «in ogni caso di specie, vigilare a che i rispettivi diritti delle parti interessate siano tutelati in maniera equilibrata, bilanciando l'obiettivo di efficacia e di rapidità della notificazione o della comunicazione nell'interesse del ricorrente con quello della tutela effettiva dei diritti della difesa del destinatario» (punti 24, da 30 a 33 e 43).
- 21 Infine, nella sentenza nella causa C-399/11, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità per «uno Stato membro [di] applicare lo standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla sua Costituzione quando questo è più elevato di quello derivante dalla Carta e ad opporlo, se del caso, all'applicazione di disposizioni di diritto dell'Unione».
- 22 La Corte europea dei diritti dell'uomo, dal canto suo, interpretando l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a cui corrisponde l'articolo 47 della Carta, ha affermato che l'accesso effettivo alla giustizia non può essere limitato a una possibilità di ricorso meramente «teorica o illusoria». V. sentenze del 19 marzo 1997, *Hornsby c. Grecia* (CE:ECHR:1997:0319JUD001835791, punti 40 e 41), e del 26 febbraio 2002, *Del Sol c. Francia* (CE:ECHR:2002:0226JUD004680099, punto 21).

- 23 Il giudice del rinvio dubita che l'articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 101 TFUE, possa essere interpretato nel senso che possa essere considerato legittimo notificare la citazione alla società madre convenuta presso il domicilio di una società figlia in Spagna, qualora sia stata ammessa l'esistenza di un'impresa unica ai sensi del diritto della concorrenza. Da un lato, data la necessità di tradurre in un'altra lingua il ricorso e gli estesi documenti annessi, con i relativi costi, e la dilatazione dei tempi che la necessaria cooperazione giudiziaria internazionale comporta, l'effettiva tutela giurisdizionale delle persone lese dal cartello degli autocarri potrebbe essere compromessa perché troppo onerosa per loro, e l'effetto utile dell'articolo 101 TFUE potrebbe essere pregiudicato. D'altro lato, dato il meccanismo di ripartizione delle spese in questo tipo di controversie sulle domande di risarcimento, non è garantito che l'attore recuperi sempre le spese processuali sostenute, giacché può accadere che le sue domande non vengano accolte nella loro interezza e che quindi non vi sia una condanna alle spese. Infatti, l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 prevede una stima approssimativa dei danni subiti (v., a tal riguardo, domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-312/21, pendente dinanzi alla Corte).
- 24 Occorre altresì rilevare che la notifica della citazione in giudizio alle società madri presso la loro sede legale in un altro Stato membro non procurerà loro necessariamente un vantaggio sostanziale. Infatti, esse possono, in certo modo, avvalersi di una difesa meglio organizzata tramite gli studi legali stabiliti in Spagna, dove è domiciliata la società figlia, per ragioni di lingua e di gestione dei documenti. Si tratta quindi di trovare un equilibrio tra il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva dell'attore e quello del convenuto, alla luce dell'effettiva utilità degli atti processuali che riguardano entrambe le parti. Inoltre, se la giurisprudenza della Corte di giustizia ha stabilito che la persona lesa da una violazione del diritto della concorrenza può promuovere un'azione legale contro una società figlia e che quest'ultima può essere condannata per il comportamento illecito della sua società madre, se l'esistenza dell'unità d'impresa non è contestata, pare logico che alla società figlia possano essere notificati l'atto di citazione e i documenti nel procedimento legale promosso direttamente contro la società madre.
- 25 Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all'interpretazione dell'articolo 53 della Carta quando si tratta di ponderare la tutela giurisdizionale effettiva della società madre, in questo caso la AB VOLVO, con la tutela giurisdizionale effettiva della parte lesa a seguito del comportamento del cartello degli autocarri, nonché sul conseguimento dell'effetto utile dell'articolo 101 TFUE. Le eventuali interpretazioni divergenti del diritto dell'Unione non hanno luogo esclusivamente dinanzi ai giudici spagnoli, ma possono incidere sui giudici di altri Stati membri, con domande di esecuzione di sentenze straniere che sono state pronunciate nella contumacia del convenuto in quanto quest'ultimo non è stato citato presso il proprio domicilio e che genereranno, se del caso, una causa di diniego del riconoscimento ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012. Se il giudice del rinvio dovesse accogliere la revisione richiesta dalla AB VOLVO, la condanna verrebbe annullata e il procedimento

dovrebbe ricominciare da capo, il che significa che la domanda e i documenti accessori dovrebbero essere tradotti nella lingua del convenuto e inviati allo Stato membro di domicilio del convenuto.

DOCUMENTO DI LAVORO